



359 *Prefettura di Torino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*



Prot. n. 2012-003605/AREA II

Torino, 11 agosto 2014

Ai Signori Sindaci  
dei Comuni della Provincia  
LORO SEDI

Oggetto: Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80, recante “Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015”.

Modalità di applicazione dell'art. 5, rubricato “Lotta all'occupazione abusiva di immobili – salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione”.

Il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, in oggetto specificato, prevede, all'art. 5, che “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.

La stessa norma prevede inoltre che sono nulli gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa qualora non riportino il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento.

Al fine di chiarire la portata della disposizione in argomento è utile osservare che la volontà del legislatore, così come rilevabile dagli atti parlamentari, sia stata quella di consentire il “.....ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di



# *Prefettura di Torino*

## *Ufficio Territoriale del Governo*

fatti penalmente rilevanti”, posto che “.....l’attuale quadro normativo consente a coloro i quali abbiano occupato abusivamente un edificio di ottenerne la residenza...”(\*)

Anche alla luce di tale finalità appare agevole rilevare come l’incidenza della norma in esame sulla disciplina anagrafica, ed in particolare sul procedimento di iscrizione, consista nell’acquisizione, in sede di dichiarazione anagrafica, delle informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile presso il quale l’interessato ha fissato la propria dimora abituale (proprietà, locazione o altro), obbligatorie ai fini dell’iscrizione stessa.

A tal fine, come indicato nel citato art. 5 a proposito dei contratti relativi alle forniture di pubblici servizi, si ritiene che anche nell’ipotesi dell’iscrizione anagrafica sia necessario utilizzare lo strumento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, corredato dalle informazioni necessarie ai fini di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ovvero acquisire la documentazione idonea a dimostrare il titolo di occupazione.

(\*) nella relazione di accompagnamento dell’Atto Senato n. 1413 si legge: “l’art. 5 dispone che chiunque occupi abusivamente un immobile non possa richiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo prevedendo anche la nullità ex lege degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto.

L’attuale quadro normativo consente a coloro i quali abbiano occupato abusivamente un edificio di ottenerne la residenza pur in pendenza di un procedimento penale. La norma in esame mira al ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti”.



*Prefettura di Torino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Al riguardo si allega il nuovo modello di dichiarazione di residenza, (già trasmesso, quale Allegato 1, unitamente alla circolare del Ministero dell'Interno n. 9 del 27/4/2012 riguardante la disciplina sul "Cambio di residenza in tempo reale"), che le SS.LL. dovranno adottare, integrato con i dati necessari a dare corretta attuazione alla disposizione in esame.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. su quanto sopra.

p. IL PREFETTO

(Ridci)

FE/